



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

Riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Rosaria Parruti	Presidente
Dott.ssa Maria Merlino	Magistrato di sorveglianza est.
Dott.ssa Silvia Colaiuda	Esperto
Dott.ssa Arianna Di Sero	Esperto

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento recante N. SIUS 2021/1282, chiamato all'udienza del 26 ottobre 2021, instaurato nei confronti di

F.

attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di L'Aquila in regime ex art. 41 bis OP, difeso dall'Avv. Piera Farina, di fiducia, del foro di L'Aquila;

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza;

OSSERVA

1. Il presente procedimento trae origine dal tempestivo reclamo del DAP – l'atto di impugnazione è pervenuto il 22.04.2021 – avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila n. 783/2021 del 3.03.2021, depositata il 6.04.2021 e notificata il 17.04.2021, che ha accolto il reclamo del detenuto F. , ristretto in regime ex art. 41 bis OP presso la Casa Circondariale di L'Aquila.

2. Con il reclamo all'organo monocratico, il F. si era lamentato di non aver potuto ricevere, e poi anche cedere, generi alimentari ai suoi compagni di socialità: la Direzione del carcere aveva

rigettato le sue istanze al modello 393 sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni sanitarie acquisite, trattandosi di soggetto affetto da celiachia.

Più nello specifico, con una prima dichiarazione presentata l'11.12.2020 al modello I.P.1 il detenuto, premesso di aver effettuato normalmente lo scambio di generi alimentari con i suoi compagni di socialità per circa quattro o cinque mesi, si era lamentato della decisione con cui l'amministrazione aveva, improvvisamente, rigettato la sua richiesta di ricevere cibo cotto dal detenuto E. , pur avendo, quest'ultimo, utilizzato farine ed altre materie prime specifiche per celiaci, a lui fornite dallo stesso F.

Nella successiva dichiarazione del 12.12.2020 il reclamante aveva ribadito la doglianza sul divieto di ricezione – confermato nei successivi rigetti delle sue “domandine” – e con quelle del 4.2.2021 e dell'8.2.2021 aveva precisato che, mentre il problema della ricezione sembrava essersi risolto (“*ma qui cambiano idea da un giorno all'altro*”), ora l'amministrazione non gli consentiva di cedere cibo senza glutine, ritenendo impossibile la cessione di generi alimentari acquistati – peraltro grazie ad apposite sovvenzioni Asl – per il solo F., sulla base delle prescrizioni mediche.

Alla richiesta di chiarimenti sollecitata dal Magistrato di sorveglianza, il Dap aveva risposto che il F., essendo celiaco e dovendo rispettare un preciso piano alimentare, non poteva scambiare i cibi a suo piacimento, ma soltanto previo nulla osta del sanitario. Con decisione del 15.02.2021, il Magistrato aveva allora prescritto che gli scambi fossero consentiti secondo le modalità indicate dal Dottor G. con nota del 23.12.2020.

3. Con l'ordinanza oggi impugnata, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto fondate le richieste del F. e ha disposto che gli fosse consentito lo scambio di generi alimentari senza glutine oppure di cibi cotti in pentolame utilizzato per alimenti senza glutine, purché la richiesta avanzata all'amministrazione – la domanda che in ogni caso deve essere rivolta alla direzione del carcere prima di procedere allo scambio – recasse specifica indicazione dell'idoneità dei cibi (senza glutine o comunque cucinati in appositi utensili).

“In tal modo” – si legge nel provvedimento– “viene temperata l'esigenza da parte della Direzione di conoscere gli alimenti oggetto di scambio (e quindi da quale detenuto i cibi sono stati ceduti), le modalità di preparazione dei cibi cotti (specificando che per la cottura è stato utilizzato pentolame che non ha avuto alcun contaminazione con il glutine) a salvaguardia della salute del detenuto e il diritto del detenuto allo scambio, riconosciuto come diritto a fruire di momenti di socialità e come tale rientrante tra quelli previsti dall'art. 1 OP”.

4. L'Amministrazione penitenziaria ha sviluppato un unico, articolato, motivo di reclamo.

Ha osservato, anzitutto, che rimettere alle parti dello scambio la responsabilità in ordine alla genuinità e alla idoneità, rispetto alla patologia del F., dei cibi da scambiare, non sarebbe una scelta ragionevole, viste le primarie esigenze di prevenzione e di sicurezza che dovrebbero ispirare l'intera disciplina del regime penitenziario speciale. La decisione del Magistrato di sorveglianza si fonderebbe sulla presunzione che i detenuti abbiano conoscenze specifiche in merito alla composizione degli alimenti che intendono scambiare e che vi sia certezza in ordine all'utilizzo di pentolame apposito. Rimettere al detenuto l'attestazione del rispetto di questi accorgimenti sarebbe troppo rischioso, in quanto le circostanze dichiarate non potrebbero mai essere verificate con certezza. I ristretti non celiaci, peraltro, utilizzerebbero lo stesso pentolame di cui si servono per cuocere i propri cibi, del quale, al più, potrebbero prevedere un lavaggio accurato, ma mai potrebbe assicurarsi la totale assenza di contaminazione dal glutine, come invece è stato prescritto dal medico per il F. Né potrebbe obiettarsi che ai detenuti non celiaci potrebbero essere forniti pentole e utensili appositi: neppure in quel caso potrebbe scongiurarsi del tutto il rischio di contaminazione.

Le modalità di scambio consentite dall'organo monocratico non soddisferebbero, insomma, in alcun modo le cautele indicate dal personale sanitario; anzi, a ben vedere, le prescrizioni mediche non consentirebbero *tout court* gli scambi di cibi per il F.

Quanto alla natura della pretesa giuridica invocata, non esisterebbe, secondo parte reclamante, un vero e proprio diritto soggettivo allo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore: si tratterebbe, piuttosto, di una mera facoltà, il cui esercizio è stato ritenuto possibile dalla Corte costituzionale nell'ambito di questi gesti di ordinaria socialità che dovrebbero potersi riconoscere – nei limiti delle esigenze di ordine e sicurezza – anche ai ristretti in regime speciale.

Il Dap ha sottolineato, infine, che, in caso di diagnosi di celiachia, diabete e altre malattie, mentre alla generalità dei consociati è rimessa la scelta se seguire o meno le indicazioni mediche – scelta che comporta, inevitabilmente, delle rinunce e degli accorgimenti nella vita di tutti i giorni, per quanto riguarda, ad esempio, la possibilità di ricevere doni o di mangiare fuori casa – poiché essi possono decidere in libertà se adottare uno stile di vita consono alla preservazione della propria salute oppure no, nell'ordinamento penitenziario, invece, devono riconoscersi dei poteri di intervento in capo all'amministrazione, ove il detenuto scelga di non astenersi da comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua salute, come è appunto la ricezione di prodotti alimentari sulla base delle mere rassicurazioni dei compagni di socialità e non di una verifica scientifica.

Ebbene, secondo il Dap questo potere di intervento sussisterebbe alla luce dello specifico contesto in cui il controllo sulla salute deve essere effettuato: anche se l'interessato ritenesse tale bene della vita soccombente rispetto all'esercizio di determinate facoltà, l'amministrazione dovrebbe salvaguardarne l'incolumità fisica. Senza considerare – e si tratta di circostanza già verificatasi – che

i ristretti ben potrebbero decidere di mettersi in pericolo praticando una alimentazione volutamente scorretta per ottenere, ad esempio, un trasferimento mediante ricovero.

5. Le parti, sentite in udienza, hanno rassegnato le seguenti conclusioni.

Il Procuratore Generale ha aderito alla tesi del reclamante, precisando che oltre ai menzionati motivi di sicurezza, dovrebbero considerarsi le esigenze di non contraddizione dell'ordinamento.

Le prescrizioni imposte dal Magistrato di sorveglianza, ha osservato, non sarebbero affatto sufficienti a tutelare la salute del ristretto. Mai potrebbe trovare cittadinanza, nel sistema penitenziario, una liberatoria della responsabilità della pubblica amministrazione sulla base delle mere dichiarazioni dei detenuti.

Il F. ha dichiarato che la Direzione del carcere non gli aveva negato *tout court* di effettuare gli scambi, ma aveva ritenuto necessario acquisire il previo nulla osta del sanitario.

La sua difesa ha insistito sulla circostanza che la tutela della salute del ristretto sarebbe di competenza della Asl, dunque dell'area sanitaria, non del Dap. Ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

6. Il reclamo del Dap merita di essere accolto, per le ragioni di seguito analizzate.

6.1. Con sentenza 5 maggio 2020, n. 97 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis, co.2 quater, lett. f) OP nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata *“la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti”* anziché *“la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità”*.

Il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, è stato infatti ritenuto disfunzionale e incongruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno.

Nei giudizi di remissione i beni che si intendevano scambiare consistevano in generi alimentari (zucchero, caffè e simili) o di prima necessità (prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della cella) inviati dall'esterno o acquistati al sopravvitto. La Corte costituzionale, premesso che non esiste un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime differenziato a scambiare oggetti (cfr. punto n. 8 della motivazione in diritto) ha comunque riconosciuto che si tratta di una di quelle facoltà dell'individuo, anche se posto in detenzione, che fanno parte di quei “piccoli gesti di

normalità quotidiana” (come rilevato da Corte cost., n. 186/2018) tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso.

La compressione della possibilità di scambiare oggetti con gli altri detenuti del medesimo gruppo, allora, potrebbe giustificarsi non in via generale ed astratta, ma solo se esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini e la motivata esigenza di prevenire – come recita l’art. 41 bis , co.2 quater, lett. a) OP – contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni criminali contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altra ad esse alleate.

6.2. Sussistono, nel caso di specie, quelle esigenze di sicurezza che giustificano l’imposizione, da parte del carcere, di regole restrittive per l’esercizio del diritto allo scambio di generi alimentari.

Queste regole potrebbero ritenersi, *prima facie*, non direttamente funzionali allo scopo di evitare che il detenuto abbia contatti con l’esterno, trattandosi di limitazioni attinenti alla preservazione delle sue condizioni di salute.

Non è, però, privo di pregio il rilievo del Dap in punto di doverosità dell’intervento dell’amministrazione penitenziaria, nelle ipotesi in cui il ristretto intenda esercitare diritti e facoltà che potrebbero contrastare con le prescrizioni mediche formulate per la sua malattia.

Non può consentirsi che al detenuto sia lasciata la possibilità di cagionarsi volontariamente delle patologie ovvero di aggravare di quelle già in essere al fine, ad esempio, di uscire dall’istituto.

Si tratta di evenienza non del tutto peregrina (il Dap ha ricordato l’episodio dell’assunzione volontaria di sale da parte di un detenuto affetto da ipertensione, al solo scopo di alterare il proprio stato psicofisico) e il cui rischio di verifica deve essere assolutamente neutralizzato.

L’argomento avanzato dal F., secondo cui per circa quattro o cinque mesi il passaggio di cibo era avvenuto senza alcuna limitazione, non è sufficiente a fondare un giudizio di sicura affidabilità dello stesso e dei suoi compagni di socialità in ordine alla dichiarazione di idoneità degli alimenti da scambiare. Esso, peraltro, si spiega con il lasso temporale intercorrente tra l’emanazione dell’ordine di servizio del 30 luglio 2020, con cui è stata data concreta attuazione al portato della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, e le prime certificazioni mediche in atti le quali, sulla base della diagnosi di celiachia, hanno prescritto particolari accortezze per l’alimentazione.

Le regole prescritte al F. per lo scambio di generi alimentari con i compagni di socialità sono state fissate in diverse note sanitarie, trasmesse con comunicazione della Direzione del carcere di L’Aquila del 19.01.2021. Se ne riporta il contenuto, nella parte relativa al detenuto F.:

Nota del 13.12.2020 del responsabile del presidio sanitario, Dott. G. *“Non può ricevere dall'esterno e/o dagli altri detenuti alimenti contenenti glutine e/o cibi preparati secondo norme non consone alla sua patologia”*.

Nota del 14.12.2020 redatta dal medico di guardia Dott. E. *(“Oggetto: vitti speciali – Integrazione”): “Affetto da malattia celiaca, non può ricevere dall'esterno né dai compagni di gruppo alimenti contenenti glutine, né tantomeno alimenti preparati secondo norme non consone alla sua patologia”*.

Nota del 21.12.2020 del Dott. G. *“Celiaco non può ricevere cibi contenenti glutine per quanto concerne i passaggi di cibi cotti non contenenti glutine va assicurata la cottura con pentolame di uso esclusivo per lo stesso. La Direzione si accerti che la cottura venga effettuata con pentole esclusive ad uso del F.”*.

Nota del 23.12.2020 del Dott. G. *: “Non può ricevere alimenti contenenti glutine né dall'esterno né dai compagni. Sentito il parere della nutrizionista lo stesso nelle domande di passaggio dei cibi deve o devono i compagni specificare che i cibi non contengono glutine e non rimettendo ai sanitari la valutazione. Inoltre nelle domandine va specificato che la preparazione avviene con pentolame accuratamente lavato ed asciugato, utilizzato per alimenti senza glutine, declinando il presidio sanitario da eventuali responsabilità”*.

Confrontando il tenore di tali note con le motivazioni della Direzione della Casa Circondariale in calce alle diverse domande di scambio presentate dal F., emergono alcune perplessità in ordine alla evidente volontà dell'amministrazione di rimettere al sanitario la decisione sull'idoneità o meno del cibo da trasmettere.

Il Dott. G. , incaricato di redigere i referti richiesti – a distanza di pochissimi giorni gli uni dagli altri, in seguito, presumibilmente, alle diverse sollecitazioni pervenute dalla Direzione dell'istituto; si veda poi la nota del 14.12.2020, richiesta – in via d'urgenza? – al medico di guardia, pur in assenza di nuovi elementi di fatto, nota dal contenuto sostanzialmente identico alle precedenti– ha ribadito, nell'ultima relazione, che il presidio sanitario non può ritenersi responsabile di eventuali pregiudizi che dovessero sorgere in capo al F. in seguito al passaggio di cibo per lui nocivo.

Il Magistrato di sorveglianza, quindi, ha deciso di rimettere agli stessi detenuti la responsabilità in ordine alla congruità degli alimenti oggetto di scambio, da cristallizzare in apposita autodichiarazione.

Ritiene il Collegio che tale modalità certificativa non sia idonea ad assicurare le esigenze di salute del F.. Esigenze che, come ha correttamente evidenziato il Procuratore Generale, sono strettamente legate a quelle di sicurezza, tanto più nel peculiare contesto del regime penitenziario speciale ex art.

41 bis OP. I detenuti ben potrebbero dichiarare circostanze non conformi al vero, oppure, in buona fede, “certificare” l’assenza di glutine senza accorgersi dell’avvenuta contaminazione: la responsabilità per il pregiudizio alla salute del F. non sarebbe loro ascrivibile, in presenza di apposita autorizzazione del Magistrato di sorveglianza e nella impossibilità – salvo casi eclatanti – di dimostrare il dolo degli autori dello scambio.

Anche a voler prescindere dalle considerazioni relative all’eventuale responsabilità dei detenuti, assume importanza primaria la tutela della salute e dell’integrità fisica del detenuto, che l’Amministrazione ha il compito di preservare. Questa funzione, pure in seguito al riordino della disciplina sulla medicina penitenziaria (art. 5 L. 30 novembre 1998, n. 419; D.lgs. 22 giugno 1999, 230 e relativi decreti di attuazione), non è rimessa del tutto all’area sanitaria: l’amministrazione penitenziaria conserva, infatti, il ruolo di garante della sicurezza all’interno delle strutture intramurarie e deve collaborare con gli organi della Asl al fine di assicurare condizioni detentive rispettose della salute dei ristretti.

Per tali ragioni non può rimettersi al sanitario la decisione in ordine alla fattibilità dello scambio. Nel caso di specie, il medico aveva già indicato le precauzioni necessarie, così esauendo il proprio compito di individuare la patologia, esprimere una diagnosi, prescrivere una cura ovvero una profilassi terapeutica. La concreta decisione sul singolo scambio non è, di per sé, atto sanitario. Senza considerare, poi, che il passaggio di cibi previo nulla osta del medico integrerebbe un procedimento oltremodo farraginoso e in contrasto con l’interesse dello stesso detenuto, che ha diritto di presentare le domande al modello 393 due volte al giorno (entro le ore 8,00 per il pranzo e entro le ore 16,00 per la cena).

Il sanitario ha precisato che il pentolame deve essere “*ad uso esclusivo del F.*” o comunque “*accuratamente lavato ed asciugato, utilizzato per alimenti senza glutine*”. Non può bastare, allora, che i detenuti dichiarino di aver lavato con cura il pentolame utilizzato per gli alimenti da cedere al F., perché, come ha correttamente evidenziato il Dap, si tratta di circostanza assolutamente non verificabile; né il rischio di contaminazione con il glutine, come pure ha sottolineato il reclamante, potrebbe essere scongiurato ove venissero fornite altre pentole ai compagni di socialità del F., fornitura peraltro non prevista, in concreto, dall’amministrazione penitenziaria.

Gli accorgimenti prescritti dal medico, insomma, non possono essere rispettati ove si consenta una certa promiscuità di alimenti e pentolame tra il soggetto affetto da celiachia e i suoi compagni di socialità.

Quanto ai cibi specialmente acquistati per il F., non si ritiene ragionevole consentirne la cessione, posto che, come detto, gli altri detenuti non potrebbero cucinare per lui alimenti – sia pure privi di glutine – con i propri strumenti di cucina. Tale argomento assorbe il rilievo, pure degno di

menzione, che quei cibi speciali sono sovvenzionati dalla Asl in relazione alle specifiche esigenze del F..

Potranno, in conclusione, essere oggetto di scambio soltanto i generi alimentari dei quali possa accertarsi la totale assenza di glutine o di contaminazione con il glutine e dunque soltanto i cibi confezionati i cui ingredienti siano espressamente menzionati sull'imballaggio.

Dovranno escludersi, invece, i cibi cotti non confezionati e anche i cibi crudi "sfusi", per ciò solo suscettibili di contaminazione. Parimenti non potrà essere autorizzato, per le ragioni anzidette, il passaggio di cibi acquistati *ad personam* per il F.

Non ritiene il Collegio che queste restrizioni comprimano eccessivamente il diritto allo scambio del detenuto. Il diritto non è del tutto frustrato, né con riferimento ai generi alimentari – di cui sarà consentito, sia pure rispetto a categorie meno estese di prodotti, l'esercizio – né tantomeno con riferimento agli altri oggetti di modico valore (prodotti per l'igiene personale, per la pulizia della cella, materiale di cartoleria, etc.) che pure possono essere oggetto di cessione.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha disposto che sia consentito al F. di scambiare generi alimentari con i compagni del proprio gruppo di socialità, rimettendo ai detenuti l'attestazione circa l'idoneità del genere alimentare scambiato rispetto alla patologia del F., e non soltanto di cibi, crudi o cotti, confezionati, il cui imballaggio rechi precisa indicazione degli ingredienti, escluso il vitto speciale per celiaci.

P.Q.M.

Sentito il parere del Procuratore Generale,

Visti gli artt. 35 bis, 69, co.6, lett. b) OP;

ACCOGLIE il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila n. 783/2021 del 3.03.2021, depositata il 6.04.2021, e dispone che la Direzione della Casa Circondariale di L'Aquila consenta a F.

, lo scambio di generi alimentari soltanto confezionati, siano essi crudi o cotti, il cui imballaggio rechi completa indicazione degli ingredienti, da cui possa evincersi la totale assenza di glutine, ad esclusione del vitto speciale per celiaci.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il magistrato di sorveglianza est.

Maria Merlino

Il Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Parruti